

# LA CORTE COSTITUZIONALE SULLA GUIDA DOPO L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

*Nota a Corte Cost. sent. 1 dicembre 2025 (dep. 29 gennaio 2026), n.10, Pres. Amoroso*

A cura del dott. Giulio Vaccari

**Sommario:** 1. Introduzione – 2. Le censure mosse dai giudici di merito – 3. La soluzione della Corte – 4. Conclusioni

## **ABSTRACT (IT):**

Una delle più recenti sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale – in particolare la n. 10 del 2026, depositata il 29 gennaio 2026 – ha statuito la legittimità costituzionale dell'art. 187 del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992. Tale disposizione è stata oggetto di ampie critiche e fonte di rilevanti difficoltà interpretative, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 177/2024. Il presente contributo si propone di esaminare sinteticamente le censure sollevate dai giudici di merito e la soluzione interpretativa offerta dalla Consulta, alla luce dei principi costituzionali che governano la materia penale. Nel corso della lettura si raccomanda di consultare le note, parte integrante del contributo, nella convinzione che esse possano costituire uno strumento utile per consentire al lettore di individuare con maggiore facilità le criticità emerse e comprendere appieno la soluzione adottata dal giudice delle leggi.

## **EN:**

One of the most recent decisions of the Constitutional Court – specifically judgment no. 10 of 2026, filed on 29 January 2026 – affirmed the constitutional legitimacy of article 187 of the highway code, as set out in Legislative Decree no. 285/1992. This provision had been the subject of extensive criticism and had generated significant interpretative difficulties, particularly following the amendments introduced by Law no. 177/2024. The present contribution aims to briefly examine the objections raised by the courts of first instance and the interpretative solution offered by the Constitutional Court, in light of the constitutional principles governing criminal law. Throughout the reading, it is recommended to consult the footnotes, which form an integral part of the contribution and are intended to assist the reader in more easily identifying the issues that emerged and fully understanding the solution adopted by the Court.

## 1.Introduzione

Con la sentenza n. 10 del 2026<sup>1</sup>, la Corte costituzionale si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale in relazione al reato di cui all'art. 187, *commi* 1 e 1-*bis* del Codice della strada *ex* D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Le censure riguardavano la modifica introdotta dall'art. 1, *comma* 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177, che aveva espunto dalla fattispecie incriminatrice il riferimento allo stato di alterazione psicofisica del conducente. La Consulta, seppur delineando i criteri ermeneutici conformi a Costituzione cui deve attenersi l'interprete, ha tuttavia dichiarato infondate le questioni sollevate, escludendo che la novella legislativa si ponga in contrasto con i principi costituzionali evocati dai giudici a *quo*.

Tra le varie problematiche emerse immediatamente dopo l'entrata in vigore della Legge n.177/2024, la nuova formulazione dell'art. 187 del codice della strada aveva suscitato particolare preoccupazione in ordine alla sua tenuta rispetto ai principi costituzionali che presidiano il diritto penale, come il principio di legalità *ex* art.25, *comma* 2, Cost. ed il principio di colpevolezza<sup>2</sup> *ex* art.27 Cost.

Infatti, l'eliminazione dell'alterazione psicofisica quale elemento costitutivo della fattispecie – requisito che, nella precedente formulazione dell'art. 187 del codice della strada, figurava espressamente – aveva generato significative incertezze interpretative e, di riflesso, applicative. Una interpretazione letterale<sup>3</sup> della nuova disposizione sembrava infatti condurre verso un'estensione eccessiva dell'area del penalmente rilevante, poiché avrebbe consentito di punire chiunque si ponesse alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, anche quando l'assunzione fosse avvenuta in un momento precedente tale da escludere la persistenza di qualunque effetto di alterazione psicofisica. Ne derivava il rischio di configurare la responsabilità penale del conducente sulla base del solo esito positivo dei test di rilevazione, trasformando la mera tracciabilità della sostanza nell'organismo in un criterio sufficiente di incriminazione, indipendentemente da ogni effettiva incidenza sulla capacità di guida.

---

<sup>1</sup>Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link: <https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/10>

<sup>2</sup>Il principio di colpevolezza, inteso nella sua accezione normativa, è ormai cristallizzato nel diritto penale vivente alla luce della sentenza della Corte cost. n. 364 del 1988 ed indica il rimprovero che può esser mosso al soggetto agente per il fatto da lui voluto o per non aver preso in considerazione le conseguenze del proprio agire. La colpevolezza normativa rappresenta l'evoluzione rispetto alla pregressa concezione di colpevolezza psicologica, quest'ultima intesa invece come nesso psichico che deve necessariamente (co)esistere insieme al nesso causale tra condotta ed evento.

<sup>3</sup>*Ex* art.12 preleggi

## 2. Le censure mosse dai giudici di merito

La scelta del legislatore del 2024 di eliminare dalla fattispecie il riferimento all'alterazione psicofisica trovava la propria giustificazione nelle difficoltà probatorie che tale requisito aveva costantemente generato nella prassi applicativa. Proprio in ragione di questa modifica, e delle rilevanti ricadute sistematiche che essa comportava, tre giudici di merito hanno ritenuto necessario sollevare, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina normativa dell'art.187 del codice della strada<sup>4</sup>.

Nella prospettiva dei giudici rimettenti, cui si sono affiancate le opinioni depositate dall'Unione delle Camere penali italiane e dall'Associazione italiana dei professori di diritto penale in qualità di *amici curiae*, la riformulazione dell'art. 187 del codice della strada introdotta nel 2024 determinerebbe un significativo slittamento dell'area del penalmente rilevante, tale da incrinare alcuni dei principi cardine del diritto penale. La scelta legislativa di punire la mera guida successiva all'assunzione di sostanze stupefacenti, senza alcun riferimento alla permanenza di effetti idonei a incidere sulle capacità psicofisiche del conducente, finirebbe infatti per sganciare la tipicità da qualsiasi dimensione di effettiva offensività<sup>5</sup>. In questa prospettiva, la responsabilità penale verrebbe ancorata non già alla produzione di un pericolo concreto per la sicurezza della

---

<sup>4</sup>Il GIP del Tribunale di Macerata sollevava – in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187 C.d.S., come modificato dalla L. n. 177/2024, nella parte in cui punisce “chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”, senza precisare né l'arco temporale dell'assunzione né l'eventuale persistenza degli effetti al momento della guida.

In termini analoghi, il GIP del Tribunale di Spoleto sollevava – con riguardo agli artt. 3, 13, 25, secondo *comma*, e 27 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187, *comma* 1, del D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 1 della L. n. 177/2024, nella parte in cui non richiede l'accertamento di un'effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo al soggetto che si ponga alla guida.

Infine, il GIP del Tribunale di Pordenone sollevava – in riferimento agli artt. 3, 25, secondo *comma*, e 27, terzo *comma*, Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, *comma* 1, lett. b), nn. 1) e 2), della L. n. 177/2024, nella parte in cui elimina le parole “in stato di alterazione psico-fisica” dai *commi* 1 e 1-*bis* dell'art. 187 del D.Lgs. n. 285/1992.

<sup>5</sup>L'offensività si declina in astratto e in concreto. La prima è rivolta al legislatore, che nell'individuare le diverse condotte nei cui confronti attribuire rilevanza penale, deve necessariamente calibrare le scelte di criminalizzazione con un grado di lesività o messa in pericolo del bene giuridico più o meno ampio. La seconda invece, è rivolta al giudice, che nel raffronto tra i connotati del fatto storico e la fattispecie incriminatrice astratta, deve verificare se concretamente nella realtà materiale esterna vi sia stata una lesione o la messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma. In questa prospettiva, la categoria dei reati di pericolo – nella quale si inserisce pienamente l'art. 187 del codice della strada – si caratterizza per una marcata anticipazione della soglia di punibilità, soprattutto se confrontata con la categoria, diametralmente opposta, dei reati di danno, che hanno sollevato minori criticità rispetto al principio di offensività. La categoria dei reati di pericolo può a sua volta distinguersi in reati di pericolo astratto e di pericolo concreto. I primi, che si pongono in evidente tensione con il principio di offensività, prescindono del tutto dalla necessaria verifica, nella realtà materiale esterna percepibile con i sensi, dell'effettiva messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice. I reati di pericolo concreto, invece, richiedono che il giudicante accerti in modo puntuale la reale esposizione al pericolo del bene protetto.

circolazione, bensì alla semplice tracciabilità biologica della sostanza nell'organismo, trasformando un dato meramente naturalistico in un presupposto sufficiente di incriminazione.

Una simile impostazione, osservano i rimettenti, condurrebbe a risultati manifestamente irragionevoli, perché diverrebbe punibile chiunque abbia assunto stupefacenti in un qualsiasi momento anteriore alla guida, anche quando l'assunzione risalga a giorni, settimane o addirittura mesi prima, e dunque quando ogni possibile effetto psicotropo sia ormai svanito. La norma, così interpretata, non solo attrarrebbe nella sfera del penalmente rilevante condotte del tutto inoffensive rispetto al bene giuridico tutelato, ma risulterebbe anche priva di un criterio idoneo a delimitare con sufficiente determinatezza l'ambito delle condotte punibili. L'assenza di un parametro temporale o funzionale che colleghi l'assunzione alla compromissione delle capacità di guida renderebbe infatti impossibile individuare con precisione il confine tra le condotte lecite e quelle penalmente rilevanti, con un evidente *vulnus* al principio di tassatività<sup>6</sup> e determinatezza<sup>7</sup> della fattispecie.

---

<sup>6</sup>La tassatività impone al giudice di applicare al caso concreto la norma penale - risultato dell'attività interpretativa di una determinata disposizione - solo ed esclusivamente alle fattispecie astratte in essa ricomprese, così da evitare indebite espansioni dell'area penalmente rilevante. La tassatività si trasla nel divieto di analogia di cui all'art.14 preleggi, che prevede espressamente come le leggi penali e le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Da tale definizione è possibile intuire come il ricorso all'analogia presupponga inevitabilmente l'esistenza di una lacuna normativa. Quest'ultima si verifica allorché per una determinata fattispecie non sia prevista alcuna conseguenza e per colmare tale lacuna l'ordinamento giuridico consente il ricorso sia all'analogia *legis*, vale a dire all'applicazione di una norma che disciplina una fattispecie analoga ma non uguale; sia all'analogia *iuris*, vale a dire all'applicazione dei principi generali dell'ordinamento. Per quanto attiene alle diverse tipologie di analogia in materia penale, occorre distinguere tra analogia *in malam partem* e analogia *in bonam partem*. Sulla base di un consolidato e pacifico orientamento dottrinale e giurisprudenziale, il ricorso all'analogia *in malam partem* risulta sempre precluso. Tale limitazione risulta giustificata anche alla luce del principio di predittività e calcolabilità delle conseguenze penalmente rilevanti, perché altrimenti si consentirebbe l'applicazione da parte dell'autorità giudiziaria, di una norma che, disciplinando una fattispecie analoga, produca poi in concreto effetti sfavorevoli per il *reo*, ponendosi in pieno contrasto con il principio di legalità *ex art.25 comma 2 Cost.* Diversamente invece, il ricorso all'analogia *in bonam partem* sembrerebbe consentito. Risulta però strettamente necessario delimitare l'ambito applicativo e conseguentemente la tipologia di norme nei cui confronti è consentito il ricorso all'analogia *in bonam partem*. In questo scenario, bisogna distinguere tra norme eccezionali e norme non eccezionali; le prime sono volte a disciplinare un numero minoritario di casi in un determinato modo, le seconde invece sono volte a disciplinare un numero maggioritario di casi in modo differente rispetto alle prime. Tra le norme eccezionali figurano ad esempio le norme di immunità, intese come norme di natura preminentemente politica, che costituiscono un'eccezione all'obbligatorietà della legge penale di cui all'art.3 c.p. e tra cui si annoverano le norme di immunità di diritto pubblico interno e norme di immunità di diritto internazionale. Ebbene, in riferimento alle norme eccezionali il ricorso all'analogia *in bonam partem* è sempre precluso, in quanto espressione della volontà legislativa fondata su scelte attinenti alla politica criminale di individuare come destinatari di tali norme solo ed esclusivamente soggetti specifici. Per quanto attiene invece alle norme non eccezionali, il ricorso all'analogia *in bonam partem*, di regola non incontra alcun ostacolo, attesa la non volontarietà della lacuna da parte del legislatore.

<sup>7</sup>La determinatezza della legge penale, rivolta al legislatore impone allo stesso di formulare le fattispecie incriminatrici in modo chiaro e preciso, così da non lasciare adito a interpretazioni creative della giurisprudenza. La *ratio* di tale corollario in cui si declina la legalità penale serve necessariamente anche ai consociati, affinché possano uniformare le proprie condotte ai precetti.

A ciò si aggiungerebbe, secondo i rimettenti, un ulteriore profilo di irragionevolezza derivante dal confronto con la disciplina della guida in stato di ebbrezza *ex art. 186 del codice della strada*. Infatti, per quest'ultima fattispecie di reato, la punibilità è ancorata alla sussistenza di un'effettiva alterazione delle capacità psicofisiche, accertata attraverso parametri quantitativi predeterminati normativamente; nel caso della guida dopo l'assunzione di stupefacenti, invece, la responsabilità penale verrebbe a dipendere da un criterio puramente formale, privo di qualunque riferimento alla concreta idoneità della condotta a mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale. Tale disparità di trattamento, priva di una giustificazione razionale, evidenzerebbe ulteriormente la frizione della nuova disposizione con il principio di uguaglianza e con il canone di ragionevolezza<sup>8</sup> che governa l'esercizio della discrezionalità legislativa in materia penale.

In definitiva, secondo la ricostruzione dei rimettenti, la norma, così come riformulata, rischierebbe di assumere una funzione tipica del c.d. "diritto penale d'autore"<sup>9</sup>, orientata più alla stigmatizzazione di determinati comportamenti che alla tutela effettiva del bene giuridico. Il diritto penale verrebbe così piegato a logiche di prevenzione generalizzata, sganciate dai tradizionali parametri della materialità<sup>10</sup>, della tipicità<sup>11</sup> e dell'offensività<sup>12</sup> della condotta, con un conseguente

---

<sup>8</sup>*Ex art. 3 Cost.*

<sup>9</sup>Il diritto penale d'autore rappresenta una categoria concettuale elaborata in chiave eminentemente critica all'interno della dogmatica penalistica, utilizzata per descrivere modelli di repressione penale nei quali l'oggetto primario della sanzione non è il fatto tipico, anti-giuridico e colpevole, bensì la personalità dell'autore. In tale prospettiva, il reato perde la sua centralità quale presupposto esclusivo della responsabilità penale e viene progressivamente degradato a mero indice rivelatore di una presunta pericolosità del soggetto. La sanzione si orienta così non tanto verso un comportamento storicamente determinato, quanto verso ciò che il soggetto "è", "rappresenta" o "potrebbe diventare", secondo una logica prognostica incompatibile con i canoni del diritto penale liberale. Questo modello si pone in netta antitesi rispetto al diritto penale del fatto, che costituisce il fondamento degli ordinamenti costituzionali contemporanei e trova espressione nei principi di legalità, materialità e colpevolezza.

<sup>10</sup>Il principio di materialità, espressione della concezione realistica del reato, trova la sua legittimazione costituzionale nel più ampio principio di legalità *ex art. 25, comma 2, Cost.*, e, in particolare, nelle parole "fatto commesso". In tale prospettiva, i fatti che possono assumere rilevanza penale sono solo ed esclusivamente quelli avvenuti nella realtà materiale esterna, percepibile con i sensi, ossia quei fatti che mutano il decorso degli eventi e alterano la realtà; sicché non possono essere oggetto di criminalizzazione pensieri, sentimenti, mere intenzioni ecc.

<sup>11</sup>Nella teoria quadripartita del reato, affinché il fatto possa essere qualificato come tipico, esso deve presentare anche i caratteri dell'anti-giuridicità, intesa come assenza di norme esimenti, della colpevolezza e della punibilità, quest'ultima riferita all'assenza di cause di esclusione della punibilità, intese sia in senso lato che in senso stretto; per queste ultime si allude alle cause di estinzione del reato e della pena.

<sup>12</sup>*Ex artt. 3, 13, 25, 27 Cost.*

scivolamento verso un modello punitivo che si discosta sensibilmente dai principi costituzionali che ne delimitano la legittimità.

### **3.La soluzione della Corte**

Tuttavia, la Corte costituzionale non ha accolto le censure prospettate dai giudici rimettenti, ritenendo invece che la disposizione, pur nella sua nuova formulazione, possa essere interpretata in modo conforme ai principi costituzionali di proporzionalità<sup>13</sup> e offensività, nonché alla stessa finalità perseguita dal legislatore. Secondo la Consulta, la norma deve essere letta in senso restrittivo, così da evitare che la mera tracciabilità della sostanza stupefacente nell'organismo del conducente si traduca automaticamente in responsabilità penale.

Alla luce di tale interpretazione, non è più necessario accertare che il soggetto si sia posto alla guida in uno stato di effettiva alterazione psicofisica. Occorre tuttavia verificare che nei suoi liquidi biologici siano presenti quantità di sostanze stupefacenti tali da risultare, per qualità e concentrazione, generalmente idonee — secondo le attuali acquisizioni scientifiche — a determinare in un assunto medio un'alterazione delle condizioni psicofisiche e, di conseguenza, delle ordinarie capacità di controllo del veicolo.

In sostanza, l'accertamento non riguarda più l'effettiva compromissione delle capacità di guida del singolo conducente, ma la presenza di un quantitativo di sostanza che, in astratto e secondo criteri scientificamente fondati, sia potenzialmente idoneo a produrre un effetto alterante in un soggetto medio. Solo in tale evenienza può ritenersi integrato quel livello di pericolo per la sicurezza della circolazione che giustifica la sanzione penale.

### **4.Conclusioni**

---

<sup>13</sup>Il principio di proporzionalità, quale corollario del più ampio principio di offensività, rappresenta un criterio guida imprescindibile nelle scelte di criminalizzazione operate dal legislatore, in quanto funzionale a garantire un equilibrio ragionevole tra la gravità dell'offesa e la risposta punitiva dell'ordinamento. Difatti, l'introduzione di nuove fattispecie di reato o la modifica di norme incriminatrici già esistenti che comportano un inasprimento del contenuto sanzionatorio, devono necessariamente presentare una coerenza con l'effettiva lesività delle condotte incriminate. In tale prospettiva, la pena deve essere proporzionata alla gravità del fatto e alla colpevolezza del *reo*. Nel quadro così delineato, assume particolare rilevanza il ruolo del giudice, al quale l'impianto codicistico – espressione di una razionalità intrinseca del diritto penale – affida il dovere-potere di individualizzare la pena in concreto. Sebbene tale attività sia necessariamente circoscritta entro i limiti edittali minimi e massimi fissati dal legislatore ai sensi dell'art.132 c.p., essa costituisce uno strumento essenziale per il recupero della proporzionalità nel singolo procedimento penale, consentendo di adeguare la sanzione ai connotati del fatto storico e al carattere personale del *reo*. In particolare, la disposizione codicistica più emblematica del paradigma sopra delineato, che assume rilevanza in sede di determinazione del *quantum* di pena da infliggere al *reo*, è rappresentata dall'art. 133 c.p. Tale norma impone al giudicante di tener conto di diversi fattori imprescindibili per garantire il rispetto della proporzionalità della pena; tra questi si annoverano l'intensità della colpevolezza, la gravità del danno cagionato, il tempo, il luogo e i mezzi impiegati per la realizzazione del fatto di reato.

L'interpretazione dell'art. 187 del codice della strada fornita dalla Corte costituzionale impone una riflessione più ampia sulla centralità dei principi costituzionali che costituiscono l'ossatura del diritto penale. Si impone, in particolare, una riflessione su quei principi che, pur non essendo espressamente enunciati nella Costituzione, si ricavano implicitamente da essa attraverso un'attività ermeneutica raffinata, frutto della costante elaborazione giurisprudenziale e dell'approfondimento dottrinale. La decisione della Consulta dimostra, ancora una volta, come il diritto penale non possa essere compreso né applicato prescindendo da tale quadro assiologico, che funge da limite invalicabile per il legislatore e da criterio orientativo per l'interprete.

La necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, quale quella adottata dalla Corte, evidenzia infatti come il sistema penale sia permeato da principi che operano quali garanzie sostanziali: dal principio di offensività, al principio di materialità, fino ai canoni di colpevolezza e proporzionalità. Si tratta di principi che, pur non sempre esplicitati in formule normative puntuali, emergono con forza dalla struttura complessiva della Costituzione e dalla sua lettura sistematica. La loro individuazione e applicazione non è mai un esercizio meramente esegetico, ma il risultato di un dialogo costante tra Corte costituzionale, Corte di legittimità, giudici di merito e dottrina, volto a preservare la coerenza e l'equilibrio complessivo dell'ordinamento giuridico.